

ERRATA CORRIGE

Per un errore tipografico alla pag. 2073 il testo dell'art. 1514 c.c. non è stato correttamente riprodotto. Si riporta di seguito la versione corretta.

1514 Deposito della cosa venduta.

[i] Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [77 att.], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale⁽¹⁾ del luogo in cui la consegna doveva essere fatta⁽²⁾.

[ii] Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

(1) L'art. 27² lett. b) n. 2 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto la sostituzione della parola «tribunale» con le parole «giudice di pace». Ai sensi dell'art. 32³ d.lgs. n. 116, cit., tale disposizione entra in vigore il 31 ottobre 2021.

(2) Comma così modificato dall'art. 150 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.